

Università degli Studi di Roma "Foro Italico"	
Numero Protocollo Generale	16/004 129-GEN
Data Protocollo	11/07/2016
Tipologia Documento	Convenzioni



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

(Art. 6 Regolamento di ateneo)

tra

L'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" - "Soggetto Promotore" – CU n. 80229010584, con sede in Roma, Piazza Lauro de Bosis 15, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore Prof. Fabio Pigozzi, nato a Roma il 22.12.1958, per la sua carica domiciliato presso la sede dell'Università

Associazione Anidra Università Popolare, con sede legale in Arezzo piazza San Giusto 12, codice fiscale / P.I. 01583350515, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata da Vincenzo Paolo Bendinelli nato a Roma il 26/02/1952 residente per la carica in Località Casali, 3 – 16041 Borzonasca (GE)

Premesso

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'università promuove tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio degli "studenti universitari" regolarmente iscritti ai corsi previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo;
- che l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" ha come compito primario la formazione pre- e post-laurea, ivi compresi la formazione permanente, l'aggiornamento culturale e professionale in relazione alle attività formative nell'ambito dello sport e del movimento umano e alle esigenze della società;
- che a tali fine persegue obiettivi formativi legati alla comprensione, alla progettazione, alla conduzione, alla gestione delle attività motorie a carattere educativo, rieducativo, preventivo, adattato, sportivo, nelle diverse fasce di età e nelle diverse condizioni di salute;
- che per una più compiuta realizzazione delle proprie finalità, per l'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative, per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro nell'ambito dei processi formativi, intende avvalersi della collaborazione con enti presso i quali gli studenti dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" sono tenuti a svolgere attività di tirocinio sotto la supervisione e il coordinamento di docenti, tecnici e operatori qualificati all'uopo selezionati;
- che il soggetto ospitante, quale struttura di riferimento nell'ambito delle Scienze Motorie e dello Sport è dotato competenze tecnico-professionali avanzate attraverso cui si propone come organizzatore di attività di tirocinio a elevata qualificazione professionale;
- che le attività di tirocinio che gli studenti dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" sono tenuti a svolgere sono: osservazione e registrazione degli aspetti metodologici dell'intervento dell'operatore di riferimento, supporto all'operatore di riferimento nello svolgimento delle attività, diretta sperimentazione dell'attività didattica con la supervisione del tutor e/o del coordinatore del progetto, partecipazione alla progettazione, alla definizione e alla programmazione delle attività, partecipazione alle riunioni di verifica e di coordinamento delle attività.
- che il tirocinio, nelle strutture esterne all'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", si configura come un insieme di esperienze pratico-operative.

si conviene quanto segue

Art. 1

Al sensi di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per i tirocini curriculari ed extracurriculari, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università, d'ora in poi denominata "soggetto promotore".



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di ateneo, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- data di stipula e protocollo della convenzione fra l'ente promotore e l'ente ospitante
- dati anagrafici del tirocinante
- il giorno di inizio e il giorno di fine del periodo di tirocinio
- giorni e orari di presenza del tirocinante nella sede dell'Ente Ospitante
- gli estremi della polizza assicurativa INAIL e responsabilità civile / infortuni stipulate dall'Università a favore degli studenti tirocinanti
- la sede o le sedi di svolgimento del tirocinio
- tutor interno dell'Università e Tutor Aziendale
- contenuti e obiettivi formativi del tirocinio, con la descrizione dettagliata delle attività previste

Art. 3

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile aziendale.

Art. 4

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di ateneo, il Soggetto Ospitante si impegna a non attivare il tirocinio con studenti che abbiano in corso, con il medesimo Soggetto Ospitante, una qualsiasi attività di collaborazione professionale, remunerata e non, compreso il rapporto di tesseramento in qualità di tecnico - allenatore. È escluso da codesta specifica il rapporto di tesseramento in qualità di atleta.

Art. 5

Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

Art. 6

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile con polizza n. 3643200771545 (in corso di validità) della Compagnia di Assicurazione Milano Assicurazioni. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 7

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore e il soggetto ospitante. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

Art. 8

Con l'apposizione della firma a questa convenzione il soggetto ospitante dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente quanto previsto dal Regolamento Tirocini di Ateneo. La presente Convenzione ha la durata di anni 1 (uno) dalla data della firma e potrà essere tacitamente rinnovata, per un massimo di anni 2 (due), salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto entro 1 (uno) mese dalla scadenza annuale.

Roma, _____

Per il soggetto promotore

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA "FORO ITALICO"

Il Delegato del Rettore per la Didattica e l'Orientamento

Prof.ssa Stefania Sabatini

Per il soggetto ospitante

ANIDRÀ

ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA FINI DI LUCRO
SEDE LEGALE E AMB. VIA P.ZZA SAN GIUSTO, 12 - 52100 AREZZO
SEDE OPERATIVA VIA P. XENNI, 5 - 54015 ORBETELLO (GR)
C.F. E P.IVA 01546750615

